

COMUNE DI NURACHI

Provincia di ORISTANO

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E MAPPATURA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

PROGETTO
STUDIO MURA-TOMASELLO
Dott. Ing. Giovanni MURA

COLLABORATORI
Dott. Ing. Guido SANNA

COMMITTENTE
Amministrazione Comunale di Nurachi

IL SINDACO
dott. Filippo Scalas

RESP. DEL PROCEDIMENTO
dott. ing Antonio Mastinu

9.1

INTEGRAZIONE AL "REGOLAMENTO EDILIZIO" (ELABORATO 2.1) E
ALLE "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GENERALI" (ELABORATO
2.2)



Mura & Tomasello Associati
architettura ingegneria urbanistica



Data: Aprile 2012

Resp. Progetto: R.Barracu

Archivio: MT0957_NURACHI

Elaborazione: G. Sanna

File:

Verifica: G. Mura

Modello:

Approvazione: G. Mura

Elaborato: -

Agg.: -

FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento adottato ai sensi della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Nurachi al fine di:

- Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- Minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
- Garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori
- Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente fra Comune e Gestori al fine anche di favorire una corretta informazione alla popolazione
- Realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori dell'intero ciclo di vita delle antenne alla luce dell'evoluzione delle esigenze e della normativa.

Art. 2. Ambito di Applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz").

2.1. Normativa nazionale e comunitaria

- Decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
- Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive - risanamento di impianti radiotelevisivi";
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici";
- Legge 20 marzo 2001, n. 66 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
- Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio UE 2002/21/CE recante "Reti e servizi di comunicazione elettronica";
- DPCM 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";

- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della radiotelevisione".

2.2. Normativa regionale

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali".
- Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (Legge finanziaria 2008).
- Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/1 "Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi".
- Deliberazione della Giunta Regionale n.25/26 del 03 giugno 2004 "Istituzione catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici".
- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo".
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna".
- Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010 e Allegato.

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3. Criteri di localizzazione

In apposito nuovo elaborato cartografico in formato cartaceo e digitale, in scala 1:2000, proposto dal Consiglio Comunale, verranno perimetrare ed indicate le seguenti tipologie di aree:

- Aree idonee all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In questo ambito saranno compresi i siti pubblici idonei. In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti. Tali aree saranno classificate zone G – Servizi Generali – sottozona G4 in cui rientrano le aree per gli impianti tecnologici necessari per il funzionamento degli agglomerati urbani con un raggio di influenza e di utilizzo comunale e sovracomunale.
- Aree sensibili di tipo socio-sanitario, in cui sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale e educativo. In corrispondenza a tali aree e delle loro pertinenze non è consentita l'installazione di nuovi impianti e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.
- Le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti ovvero dalla presenza di altri fattori di inquinamento o di degrado ambientale

Sono invece evidenziate negli elaborati dello strumento urbanistico generale o dalle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area:

- Aree di attenzione che comprendono:
 - aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale (i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica) nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo. Tali aree comprendono le seguenti tipologie:
 - beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - zone A individuate dallo strumento urbanistico generale;
 - aree interessate dai beni paesaggistici e identitari di cui agli articoli 17, 47 e 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale individuati nella cartografia del PPR e/o dei PUC, le aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparo, zone di salvaguardia);
 - aree soggette ai vincoli.

In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti salvo deroga motivata dalla impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione. Il comune, all'interno delle succitate aree, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione, provvedendo a acquisire i pareri/autorizzazioni, nulla-osta degli enti/amministrazioni competenti, eventualmente per il tramite della Conferenza di Servizi.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle aree maggiormente idonee, nonché delle aree di attenzione nel rispetto dei limiti precedentemente evidenziati e garantendo la funzionalità del servizio, indica in maniera esclusiva e vincolante i siti di proprietà pubblica, se disponibili, per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni, anche a discapito di installazioni di nuove antenne in co-siting su siti privati precedenti il piano di dislocazione delle Stazioni Radio Base, nell'obiettivo di massimizzare il ritorno economico a beneficio della comunità che subisce l'impatto visivo ed elettromagnetico delle tecnologie installate.

Art. 4. Presentazione dei programmi annuali di sviluppo delle reti.

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 Aprile di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio il programma annuale di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Il programma annuale di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;

- cartografia in scala 1:2.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- cartografia in scala 1:2.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione (con raggio di 150 m) oppure l'individuazione del sito puntuale di installazione dell'impianto;
- relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

La mancata presentazione del programma entro la scadenza prevista dal Comune preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato.

Art. 5. Istruttoria del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare

In seguito alla presentazione dei programmi annuali di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'Ufficio tecnico di concerto con i Responsabili dei Settori Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni e del SUAP ed eventualmente avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e trasmette copia degli stessi all'ARPAS e a tutti gli enti/amministrazioni interessati per la formulazione di osservazioni e/o richiesta di integrazioni.

Nel caso in cui l'installazione proposta sia ubicata a distanza inferiore ai 150 m dal limite territoriale con un altro Comune, copia del programma annuale delle installazioni deve essere trasmesso anche al Comune limitrofo per conoscenza.

La tempistica prevista per questa fase è di 60 gg, scaduti i quali il Comune, raccolti i pareri e le richieste dei vari enti/amministrazioni, anche per il tramite della Conferenza di Servizi, formula un parere complessivo e lo trasmette al gestore.

Nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni il gestore provvede ad aggiornare il programma di installazione e a trasmetterlo al Comune entro 30 gg.

La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti così sviluppata contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la collocazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti come specificato nell'Art. 3.

Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale provvede all'approvazione del programma annuale delle installazioni.

Il Comune dovrà trasmettere alla Regione - Assessorato della difesa dell'ambiente – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, copia del piano approvato con allegata Deliberazione del Consiglio Comunale.

Il piano resta in vigore solo per l'anno di riferimento.

Art. 6. Redazione definitiva del Piano

Il Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile costituisce Piano attuativo delle opere di urbanizzazione.

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 7. Provvedimento autorizzatorio

I Comuni, ai sensi dell'art 55 della L.R. 9/2006, sono titolari della competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile.

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) è stata attribuita invece, con la legge regionale 3/2008, la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Nella stessa L.R. 3/2008 e in particolare all'art. 1 commi da 16 a 32, è altresì indicata la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Nello specifico si evidenzia che le richieste di installazione relative a nuovi impianti per telefonia mobile e di emittenza radiotelevisiva, nonché quelle di modifica di quelli esistenti, devono essere presentate al SUAP, utilizzando la modulistica da questo predisposta, peraltro disponibile sul sito web www.sardegناسuap.it e presso l'ufficio SUAP del Comune territorialmente competente, e, in particolare:

- a) la DUAAP;
- b) la check list;
- c) la dichiarazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme in materia di impianti ricetrasmittenti per teleradiocomunicazioni (allegato A-13);
- d) gli ulteriori modelli che si rendessero necessari in relazione alle opere connesse: edili, scavi ecc...(modelli A1, A2 ecc.).

In caso in mancata attivazione del SUAP i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della citata l.r. 3/2008, designano l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste nella norma.

Il procedimento inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata dalla documentazione tecnica di cui all'art. 8, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità sopraccitata riguarda, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. Occorre evidenziare che la succitata legge regionale prevede il ricorso a due differenti procedure autorizzative, in funzione della tipologia di intervento, una prevede l'immediato avvio dell'intervento mentre la seconda prevede l'indizione di una conferenza di servizi.

7.1 La procedura di "immediato avvio"

Tale procedura si applica "nei casi di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità", così come previsto nell'art. 87 del d.lgs. 259/2003 nel quale si riteneva sufficiente "la denuncia di inizio di attività" e a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei, previsti dai criteri di Localizzazione di cui all'art. 3.

Tale procedura prevede che il gestore degli impianti sopraccitati presenti apposita dichiarazione (DUAAP) corredata dalla documentazione tecnica (modello A13) al SUAP competente per territorio, il quale rilascia all'imprenditore una ricevuta e contestualmente invia a tutti gli Enti competenti la DUAAP, affinché effettuino i controlli. Se l'imprenditore non riceve osservazioni nei 20 giorni successivi alla presentazione della DUAAP, può iniziare la propria attività e la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio per l'avvio dell'intervento.

7.2 Autorizzazione tramite "Conferenza di servizi"

Nei casi di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna superiore a 20 Watt, il procedimento amministrativo richiede l'indizione di apposita conferenza di servizi, così come previsto nell'art. 87 del d.lgs. 259/2003, nonché dalla l.r. 3/2008, art. 1, comma 24, lettera d), ovvero nei casi di "tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa".

Come nel caso precedente, la procedura prevede che il gestore presenti apposita dichiarazione (DUAAP) corredata dalla documentazione tecnica (modello A13) al SUAP competente per territorio, il quale rilascia all'imprenditore una ricevuta e procede, entro 7 giorni, alla convocazione di una conferenza di servizi da svolgersi entro i successivi 15 giorni. L'imprenditore, in questo caso, per poter avviare l'attività deve attendere l'esito della conferenza di servizi.

Il SUAP competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:

- a. dell'ARPAS;
- b. dell'ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAS, per i profili di propria competenza;

c. qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).

In entrambi i casi l'Organismo competente ad effettuare i controlli, ovvero l'ARPAS, deve effettuare la "verifica di conformità" del progetto ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, le cui risultanze, vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono essere presentate al SUAP, entro la data della conferenza di servizi o comunque prima dell'inizio dell'attività nei casi di immediato avvio. L'attività istruttoria del SUAP e degli altri Enti competenti riguarderà, oltre la completezza formale della documentazione presentata, la verifica dei seguenti aspetti:

a)l'appartenenza del sito e dell'impianto al "Programma annuale di installazione" ovvero acquisizione dell'accordo con il Comune interessato;

b)il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione al campo elettromagnetico generato dall'impianto come rilevato dai documenti tecnici, con particolare riferimento ai recettori presenti nell'intorno dello stesso e come attestato dal parere dell'ARPAS in merito alla "verifica di conformità" ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003;

c)la rispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni con i dati presenti nel "Catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici";

d)la verifica delle caratteristiche tecniche degli impianti in relazione all'emissione di rumore (esame del modello A10 riguardante l'impatto acustico, nel caso in cui l'impianto preveda l'uso di macchine rumorose);

e)la presenza della dichiarazione con cui il gestore dell'impianto si impegna, in caso di dismissione dello stesso, a provvedere allo smantellamento dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi.

Nell'attività istruttoria sopra descritta, il SUAP può avvalersi del supporto tecnico-specialistico dell'ARPAS. A seguito dell'esito positivo delle procedure sopra descritte, il gestore può procedere all'installazione degli impianti e, successivamente, è tenuto a comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori, utilizzando apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso a cura dell'impresa al SUAP. Il certificato di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

Copia degli atti amministrativi conclusivi dei procedimenti sopra descritti, completi di documentazione tecnica dell'impianto, dovrà essere inviata dal SUAP alla Regione, Assessorato della difesa dell'ambiente, preferibilmente in formato digitale, ai fini della gestione del Catasto delle fonti elettromagnetiche e per l'espletamento delle funzioni di coordinamento, di pianificazione e di programmazione.

Art. 8 - Documentazione tecnica richiesta per impianti

Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 7, devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- b. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
- c. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;
- d. estratto del P.U.C. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
- e. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- g. una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri di localizzazione e di minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
- h. Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:
Relazione esaustiva nei seguenti punti:
 - 1) indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
 - 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
 - 3) tipologia di utilizzo dell'impianto;
 - 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - 6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
 - 7) massima potenza ammessa in antenna;
 - 8) massima potenza irradiata;
 - 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
 - 10) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;

11) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;

12) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;

13) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

Art. 9. - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

9.1 I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

9.2 Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio da utilizzare al massimo per due gestori;

9.3 Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

9.4 L'installazione di un impianto fisso su un immobile, qualora consentito dal Piano, può essere realizzata a condizione che ciò non pregiudichi la statica dell'edificio;

9.5 Le strutture dovranno essere realizzate con tecnologie e sistemi di comprovata solidità ai fini di garantire la statica dell'impianto e l'incolumità delle persone;

9.6 Gli impianti devono essere ubicati prevedendo che l'accesso degli operatori addetti all'esercizio, manutenzione e controllo, possa avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

9.7 Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale;

9.8 Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

9.9 Le aree individuate dal piano come idonee all'installazione di Stazioni Radio Base (SRB) dovranno avere almeno una superficie di 200 mq, tale da consentire la collocazione di almeno 4 gestori, preferibilmente su 2 differenti pali. Il punto di inserimento delle SRB all'interno delle aree idonee potrà essere scelto in base alle necessità tecniche dei gestori, compatibilmente con il corretto funzionamento delle installazioni preesistenti nell'area in questione e con le necessità future di cositing e di inserimento di nuove installazioni, ma sempre nel rispetto del principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

9.10 L'altezza massima del palo su cui dovrà essere collocata l'antenna sarà di 27 metri. Si ricorda che su un palo possono trovare collocazione al massimo due diversi gestori ad esempio attraverso l'installazione di una torre porta antenne di 27 metri tipo "Multigestore".

9.11 E' vietato il sub-affitto dell'area e del palo concessi dal Comune ad un gestore.

9.12 Nell'area in cui viene inserita la Stazione Radio Base possono essere ubicati solamente elementi tecnologici strettamente necessari al funzionamento dell'impianto in questione come quadri elettrici, box e simili. Non possono essere realizzate volumetrie.

9.13 Al fine di minimizzare gli impatti è obbligo del gestore richiedente concessione per l'inserimento della Stazione Radio Base di interare tutti i sottoservizi di avvicinamento al punto di consegna ENEL e TELECOM, (linee aeree, pali, palificate e ogni altra opera che per poter funzionare non debba essere collocata necessariamente fuori terra.

9.14 E' obbligo del gestore richiedente concessione per l'inserimento della Stazione Radio Base di mascherare la recinzione che delimita l'area in cui verranno collocati gli impianti, che deve essere realizzata solamente in rete metallica, con essenze autoctone di alto fusto (lecci, roverelle, ulivi, palme, ecc.) messe a dimora a cura della ditta e garantite fini ad attecchimento.

9.15 Il gestore per l'ottenimento dell'atto abilitativo, conseguito anche tramite S.U.A.P., dovrà presentare apposite garanzie fidejussorie per il ripristino dei siti alla scadenza dei contratti d'affitto o quando cessa l'utilità della stessa per qualsiasi motivo. L'entità della polizza deve avere importo almeno pari alla somma delle spese che il gestore dovrà sostenere per ripristinare lo stato dei luoghi, calcolata al momento di presentazione della pratica, maggiorata del 20%, e dovrà avere la stessa durata indicata nei contratti di locazione comprese eventuali proroghe e/o rinnovi. Tale garanzia dovrà essere presentata sia per i siti di proprietà dell'amministrazione sia per quelli privati in quanto l'intero territorio di Nurachi è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004.

Art. 10. Divieti e deroghe

10.1 Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti ed in zone non previsti dal Piano comunale di cui all'art. 6. Qualora esistano comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete (30 aprile di ogni anno) queste verranno esaminate con i programmi di sviluppo presentati dagli entri gestori delle reti di telefonia mobile che dovranno essere attuati nell'anno solare successivo. Sarà concessa tuttavia l'installazione di impianti temporanei esclusivamente in casi di emergenza o eccezionalità secondo le modalità autorizzative previste dal paragrafo 5.2 della Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010 "Direttive Regionali in termini di inquinamento elettromagnetico".

10.2 E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nelle aree sensibili socio-sanitarie così come definite dall'art. 3, e nelle immediate vicinanze delle stesse. Il criterio di prossimità è valutato sulla base dei limiti di esposizione già definiti dalle norme vigenti, nell'ottica dell'affermazione del principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

10.3 E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nelle aree di attenzione così come definite dall'art. 3 salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti.

Art. 11 Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

11.1 Il gestore è tenuto a presentare, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

11.2 Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori l'impianto può essere attivato fermo restando che, in assenza dell'attestazione di conformità, l'impianto non potrà essere attivato;

11.3 Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAS per le verifiche di competenza.

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 12. Impianti esistenti in aree sensibili

In sede di approvazione del Piano comunale di localizzazione, può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 13. Vigilanza e controlli

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'ARPAS.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 14. Monitoraggio

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può definire annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti per almeno il 10% del numero totale di impianti, ed almeno uno per gestore, presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti.

I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Art. 15. Educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.